

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6135

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGNANI GRIMALDI, BENEVELLI,
BRESCIA, COLOMBINI, MIGLIASSO**

Presentata il 29 novembre 1991

Nuove norme in materia di interventi a favore dei ciechi, dei sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, all'articolo 64 sopprime le competenze delle province esercitate ai sensi dell'articolo 144 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per effetto di tale disposizione di legge le competenze delle province transitano in capo ai comuni a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I comuni devono far fronte agli oneri derivanti da tali competenze con risorse proprie, atteso che la legge n. 142 del 1990 abroga la funzione della provincia ma non dispone alcunché circa le risorse finanziarie, il personale e i beni.

Proprio questa carenza normativa è la fonte di un diffuso malessere sia dei comuni, che sono alle prese con crescenti e ben note difficoltà finanziarie, sia delle associazioni di categoria ed in particolare dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale sordomuti.

Le attività delle province si sostanziano nei seguenti ambiti di intervento:

1) assistenza a favore dei minori naturali riconosciuti dalla sola madre.

L'intervento comportava la corresponsione delle rette di ricovero dei minori presso istituti di accoglienza, in particolare presso gli IPAI (istituti provinciali assistenza infanzia).

Per taluni casi il ricovero riguardava anche la madre; alla stessa, in alternativa, venivano riconosciuti anche sussidi di supporto.

2) Assistenza ai ciechi e ai sordi.

Gli interventi si articolavano a diversi livelli:

pagamento delle rette in istituti di educazione e di istruzione;

assistenza scolastica per gli alunni frequentanti le scuole comuni.

Tale assistenza si concretizzava nella assegnazione di personale specializzato a scuola o a casa;

acquisto di particolari sussidi atti a favorire l'istruzione.

I rapporti convenzionali tra province e comuni previsti dalla citata legge n. 142 del 1990 per la gestione consociata degli interventi, sono consentiti solo fino al 31 dicembre 1991, in conformità alla delibera n. 1 della Corte dei conti.

Da tale data alle province è fatto divieto di intervenire finanziariamente al riguardo.

È per ovviare agli inconvenienti lamentati che si propone di approvare con urgenza la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le province trasferiscono ai comuni il personale, le strutture e le somme impegnate a consuntivo 1990, destinate all'assistenza a favore dei ciechi, dei sordi, nonché per i minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.

ART. 2.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato ed efficace le funzioni e i servizi in favore dei ciechi e dei sordi, i comuni e le province stipulano tra loro apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.